



Présidence de la Région
Bureau électoral

Presidenza della Regione
Ufficio elettorale

ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE

26 maggio 2013

Calendario delle principali operazioni per lo svolgimento dell'elezione del Consiglio regionale

PUBBLICAZIONI DELLA SERIE
«ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA»

- Pubblicazione n. 1 — Le leggi elettorali.
- Pubblicazione n. 2 — Calendario delle principali operazioni per lo svolgimento dell'elezione del Consiglio regionale.
- Pubblicazione n. 3 — Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature.
- Pubblicazione n. 4 — Disciplina della propaganda elettorale.
- Pubblicazione n. 5 — Istruzioni per gli Uffici elettorali di sezione.
- Pubblicazione n. 6 — Istruzioni per la liquidazione delle competenze dovute ai componenti dei seggi.
- Pubblicazione n. 7 — Contrassegni.

PREMESSA

La presente pubblicazione contiene il calendario delle principali operazioni per lo svolgimento dell'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, al fine di fornire a tutti gli organi, ai quali la legge demanda particolari adempimenti, un quadro sintetico dei rispettivi compiti ed una guida per la tempestiva attuazione degli stessi nei termini e nei modi voluti dal legislatore.

CALENDARIO DELLE PRINCIPALI OPERAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 26 MAGGIO 2013

LUNEDÌ 25 FEBBRAIO

TERZO MESE ANTECEDENTE LA SCADENZA NATURALE DEL CONSIGLIO REGIONALE

- Inizio della raccolta di almeno 1.000 e non più di 1.500 firme di sottoscrizione per la presentazione delle liste dei candidati da parte di partiti, gruppi o movimenti politici che hanno tale obbligo (art. 6, comma 2, e art. 7, comma 4, della Legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3).

MARTEDÌ 26 MARZO

61° GIORNO ANTECEDENTE QUELLO DELLA VOTAZIONE

- Pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 13 del 26 marzo 2013 del Decreto del Presidente della Regione di convocazione dei comizi elettorali per domenica 26 maggio 2013.

- Data dalla quale è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni (art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28).

- Data dalla quale è fatto divieto ai componenti la Giunta regionale di svolgere attività di comunicazione istituzionale a pagamento, ad eccezione di quella obbligatoria per legge (art. 4, comma 6bis, della L. R. 3/1993).

ENTRO VENERDÌ 29 MARZO

ENTRO IL 3° GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO DI PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI

- Costituzione, da parte del Presidente del Tribunale di Aosta, dell'Ufficio elettorale regionale (art. 8, comma 1, della L. R. 3/1993).

ENTRO VENERDÌ 5 APRILE

ENTRO IL 10° GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO DI PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI

- Accertamento da parte del Sindaco, o di un assessore da lui delegato, con l'assistenza del Segretario comunale dell'esistenza e del buono stato delle urne, delle cabine e di tutto il materiale occorrente per l'arredamento delle varie sezioni (art. 15, comma 1, della L. R. 3/1993).

ENTRO LUNEDÌ 8 APRILE

- Scadenza del termine della 1^a tornata della revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali per la cancellazione degli elettori:

- a) deceduti;
- b) emigrati in altri Comuni;
- c) che hanno perduto la cittadinanza italiana o che siano incorsi nella perdita del diritto elettorale in seguito a sentenza passata in giudicato o ad altro provvedimento definitivo dell'autorità giudiziaria.

GIOVEDÌ 11 APRILE

45° GIORNO ANTECEDENTE LA DATA DELLE ELEZIONI

- Pubblicazione, a cura dei Sindaci dei Comuni della Regione, del manifesto di convocazione dei comizi elettorali (art. 4, comma 6, della L. R. 3/1993).

- Scadenza del termine della 2^a tornata della revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali per:

- a) l'iscrizione degli elettori che hanno trasferito la residenza nel Comune;
- b) la cancellazione degli elettori che hanno perduto la cittadinanza italiana o che siano incorsi nella perdita del diritto elettorale in seguito a sentenza passata in giudicato o ad altro provvedimento definitivo dell'autorità giudiziaria;
- c) le variazioni da apportare alle liste elettorali, con contemporanea cancellazione e iscrizione, in seguito a trasferimento di abitazione nella circoscrizione di altra sezione elettorale del Comune.

ENTRO LUNEDÌ 15 APRILE

20° GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO DELLA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI

- Termine entro il quale i Sindaci devono provvedere all'invio delle cartoline avviso agli elettori residenti all'estero (art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40).

DA MARTEDÌ 16 APRILE A LUNEDÌ 6 MAGGIO

TRA IL 40° E IL 20° GIORNO ANTECEDENTE QUELLO DELLA VOTAZIONE.

- Periodo entro il quale gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, devono far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:

- a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa;
- b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione (giovedì 11 aprile 2013), che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità sopraindicate, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.

ENTRO DOMENICA 21 APRILE

ENTRO IL 10° GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO DI PUBBLICAZIONE DEL MANIFESTO DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI

- Il responsabile dell'ufficio elettorale comunale compila un elenco, in triplice copia, dei cittadini che, pur essendo compresi nelle liste elettorali, non avranno compiuto il 18° anno di età nel giorno fissato per la votazione (26 maggio 2013). Il responsabile dell'ufficio elettorale comunale compila altresì un elenco, in triplice copia, dei cittadini che, pur essendo compresi nelle liste elettorali, non avranno compiuto un anno di residenza alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali (giovedì 11 aprile 2013) (art. 6 del D.lgs. 22 aprile 1994, n. 320). Una copia di tali elenchi è immediatamente trasmessa dal Sindaco alla Commissione Elettorale Circondariale che depenna, dalle liste sezionali destinate al seggio, i nominativi dei cittadini compresi negli elenchi stessi (art. 33, comma 2, del T.U. 20 marzo 1967, n. 223).

- Pubblicazione della seconda copia dei citati elenchi all'Albo pretorio (art. 33, comma 3, T.U. 223/1967).

- Deposito della terza copia degli elenchi nella Segreteria comunale (art. 33, comma 3, T.U. 223/1967).

DOMENICA 21 APRILE

35° GIORNO ANTECEDENTE QUELLO DELLA VOTAZIONE

ore 8:

- Inizio della presentazione delle liste dei candidati alla cancelleria del Tribunale di Aosta (art. 7, comma 1, della L. R. 3/1993).

LUNEDÌ 22 APRILE

34° GIORNO ANTECEDENTE QUELLO DELLA VOTAZIONE

ore 20:

- Termine della presentazione delle liste dei candidati alla cancelleria del Tribunale di Aosta (art. 7, comma 1, della L. R. 3/1993).

ENTRO LUNEDÌ 22 APRILE

ENTRO IL 34° GIORNO ANTECEDENTE QUELLO DELLA VOTAZIONE

- Termine entro il quale devono pervenire ai Sindaci le domande di coloro che, pur non partecipando alla competizione con liste di candidati, intendono eseguire affissioni di propaganda elettorale indiretta (art. 4 della legge 4 aprile 1956, n. 212).

DA MARTEDÌ 23 APRILE A GIOVEDÌ 25 APRILE

DAL 33° AL 31° GIORNO ANTECEDENTE QUELLO DELLA VOTAZIONE

- La Giunta comunale provvede a stabilire, delimitare, ripartire ed assegnare gli speciali spazi destinati alle affissioni di propaganda elettorale di coloro che partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati (propaganda elettorale diretta - art. 2 della legge 4 aprile 1956, n. 212).

- Entro lo stesso termine, la Giunta comunale provvede a stabilire, delimitare, ripartire ed assegnare gli speciali spazi destinati alle affissioni di propaganda elettorale di coloro che non partecipano direttamente alla competizione elettorale (propaganda elettorale indiretta - art. 4 della legge 4 aprile 1956, n. 212).

- Qualora entro il 34° giorno antecedente la data fissata per la votazione, (lunedì 22 aprile 2013) non siano state ancora comunicate le liste dei candidati, la Giunta comunale provvede agli adempimenti di cui agli artt. 3 (propaganda diretta) e 4 (propaganda indiretta) della legge 4 aprile 1956, n. 212, entro i due giorni successivi alla ricezione della comunicazione delle liste stesse.

ENTRO MERCOLEDÌ 24 APRILE

ENTRO IL 2° GIORNO SUCCESSIVO ALLA SCADENZA DEL TERMINE STABILITO PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI

- L'Ufficio elettorale regionale costituito presso il Tribunale di Aosta comunica ai delegati di lista le decisioni relative all'esame delle liste, delle candidature e dei contrassegni (art. 10, comma 1, della L. R. 3/1993).

Contro le decisioni di eliminazione di liste, candidati o di ricasazione di contrassegni, i delegati di lista possono ricorrere allo stesso Ufficio elettorale regionale entro 24 ore dalla comunicazione (art. 10, comma 2, della L. R. 3/1993).

Le decisioni, in merito ai ricorsi, sono comunicate ai ricorrenti, dall'Ufficio elettorale regionale, nelle 24 ore successive alla presentazione dei ricorsi (art. 10, comma 2, della L. R. 3/1993).

Scaduto il termine per le decisioni su eventuali ricorsi, l'Ufficio elettorale regionale stabilisce mediante sorteggio, alla presenza dei delegati di lista, appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnarsi ai programmi di lista comuni ed in seguito alle liste dei candidati che hanno presentato un programma comune (art. 9, comma 2, lettera a), della L. R. 3/1993).

L'Ufficio elettorale regionale trasmette alla Presidenza della Regione l'originale delle liste definitive corredate dai relativi allegati, nonché l'esemplare del verbale per dare atto degli adempimenti effettuati (art. 9, comma 2, lettera d), della L. R. 3/1993).

ENTRO VENERDÌ 26 APRILE

ENTRO IL 30° GIORNO ANTECEDENTE QUELLO DELLA VOTAZIONE

- Il Presidente del Tribunale di Aosta nomina i Presidenti di seggio (art. 20, comma 1, della L. R. 3/1993).

- Entro il 5° giorno successivo alla nomina dei Presidenti di seggio, il Presidente del Tribunale di Aosta trasmette ai Sindaci l'elenco dei Presidenti di seggio designati alle rispettive sezioni elettorali (art. 20, comma 2, della L. R. 3/1993).

VENERDÌ 26 APRILE

30° GIORNO ANTECEDENTE QUELLO DELLA VOTAZIONE

- Scadenza del termine della 3^a tornata della revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali per l'iscrizione di coloro che:

- a) acquistano o riacquistano la cittadinanza italiana;
- b) riacquistano il diritto elettorale per cessazione delle cause ostative;
- c) per qualsiasi causa, diversa dal compimento del 18° anno di età, abbiano diritto di essere iscritti nelle liste elettorali (art. 32, comma 1, del T.U. 223/1967).

- Inizio del divieto della propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico- ivi compresi i tabelloni, gli striscioni o i drappi - di ogni forma di propaganda luminosa mobile, del lancio o getto di volantini. L'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno comizi e riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9.00 alle ore 21.30 del giorno della manifestazione o di quello precedente (art. 6, comma 1, della legge 4 aprile 1956, n. 212).

- Inizio della propaganda elettorale con possibilità di affissioni esclusivamente negli speciali spazi assegnati dalla Giunta Comunale.

DA MERCOLEDÌ 1 MAGGIO A LUNEDÌ 6 MAGGIO

TRA IL 25° E IL 20° GIORNO ANTECEDENTE QUELLO DELLA VOTAZIONE.

- La Commissione Elettorale Comunale, in seduta pubblica, preannunciata due giorni prima con apposito manifesto, procede al sorteggio degli scrutatori compresi nell'albo istituito a mente dell'art. 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95 (art. 21, comma 1, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3).

- Gli scrutatori destinati al seggio sono quattro (art. 19, comma 1, della L. R. 3/1993).

ENTRO LUNEDÌ 6 MAGGIO

ENTRO IL 20° GIORNO ANTECEDENTE QUELLO DELLA VOTAZIONE

- Termine entro il quale gli elettori affetti da gravissime infermità, tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, devono far pervenire al sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano.

- I Sindaci danno comunicazione dell'avvenuta nomina a Presidente di seggio agli interessati (art. 20, comma 3, della L. R. 3/1993).

ENTRO SABATO 11 MAGGIO

ENTRO IL 15° GIORNO ANTECEDENTE QUELLO DELLA VOTAZIONE

- Termine entro il quale i Sindaci devono provvedere all'affissione del manifesto recante le liste dei candidati (art. 11, comma 2, della L. R. 3/1993).

SABATO 11 MAGGIO

15° GIORNO ANTECEDENTE QUELLO DELLA VOTAZIONE

- Scadenza del termine per la notifica agli interessati dell'avvenuta nomina a scrutatore (art. 21, comma 2, della L. R. 3/1993).

- Lo scrutatore deve comunicare, entro 48 ore dalla notifica della nomina, al Sindaco del Comune, l'eventuale grave impedimento che non gli consenta di esercitare tale funzione. Il Sindaco provvede a sostituire gli impediti con elettori sorteggiati nell'albo di cui all'articolo 21, comma 1, della L. R. 3/1993.

- Quarta tornata della revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali con variazioni, alle stesse, per morte degli elettori (art. 32, comma 1, T.U. 20 marzo 1967, n. 223).

- Autenticazione e blocco delle liste elettorali generali e sezionali, non appena apportate le variazioni per morte degli elettori, da parte del responsabile dell'ufficio elettorale comunale e della Commissione Elettorale Circondariale.

- Le liste elettorali sezionali tenute presso il Comune e presso la Commissione Elettorale Circondariale vanno sottoscritte dal responsabile dell'ufficio elettorale comunale.

ENTRO GIOVEDÌ 16 MAGGIO

ENTRO IL 10° GIORNO ANTECEDENTE QUELLO DELLA VOTAZIONE

- Scadenza del termine per l'inoltro alla Commissione Elettorale Circondariale, da parte del responsabile dell'ufficio elettorale comunale, delle eventuali proposte di variazione di sedi di Uffici Elettorali di Sezione, in conseguenza di sopravvenute gravi circostanze (art. 38 T.U. 20 marzo 1967, n. 223).

- Invio al Sindaco, da parte del Presidente della Commissione Elettorale Circondariale, dell'esemplare delle liste elettorali di sezione, debitamente autenticate, per la votazione (art. 14 della L. R. 3/1993).

ENTRO MARTEDÌ 21 MAGGIO

ENTRO IL 5° GIORNO ANTECEDENTE QUELLO DELLA VOTAZIONE

- Decisione della Commissione Elettorale Circondariale su eventuali proposte pervenute dall'Ufficio elettorale per la variazione di sedi di seggi elettorali (art. 38 T.U. 20 marzo 1967, n. 223).

MARTEDÌ 21 MAGGIO

5° GIORNO ANTECEDENTE QUELLO DELLA VOTAZIONE

- Da tale data l'Ufficio comunale resta aperto quotidianamente, anche nei giorni festivi, almeno dalle ore 9 alle ore 19 e, nel giorno della votazione, per tutta la durata delle relative operazioni, per il ritiro delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati delle tessere deteriorate, smarrite o rubate (art. 13, comma 2, della L. R. 3/1993).

ENTRO GIOVEDÌ 23 MAGGIO

ENTRO IL 3° GIORNO ANTECEDENTE QUELLO DELLA VOTAZIONE

- Scadenza del termine per la notifica agli interessati della nomina a scrutatore in sostituzione di quelli precedentemente sorteggiati (art. 21, comma 4, della L. R. 3/1993).

- Scadenza del termine, per gli elettori ricoverati in luoghi di cura e per i detenuti aventi diritto al voto per l'invio al Sindaco del Comune, nelle cui liste elettorali sono iscritti, della richiesta di esercitare il diritto di voto nel luogo di degenza o nel luogo di detenzione (art. 30 della L. R. 3/1993).

Tale richiesta deve essere inoltrata al Sindaco per il tramite del Direttore amministrativo o del segretario dell'Istituto di degenza o di detenzione (art. 51 T.U. 30 marzo 1957, n. 361 e art. 8 legge 23 aprile 1976, n. 136).

- Consegna ai Sindaci, da parte dell'Ufficio elettorale della Presidenza della Regione, del materiale elettorale per le operazioni delle Sezioni e della votazione, compresi i plichi sigillati contenenti i bolli delle sezioni (art. 18, comma 2, della L. R. 3/1993).

ENTRO VENERDÌ 24 MAGGIO

ENTRO IL 2° GIORNO ANTECEDENTE QUELLO DELLA VOTAZIONE

- Presentazione al Segretario comunale della designazione di rappresentanti di lista presso i singoli seggi.

Decorso il termine anzidetto, la designazione può essere presentata ai Presidenti dei seggi, purché prima dell'inizio delle operazioni di votazione (art. 12, comma 2, della L. R. 3/1993).

- Pubblicazione del manifesto del Sindaco con il quale si dà notizia agli elettori delle eventuali variazioni apportate alle sedi delle sezioni elettorali (art. 38, comma 4, del T.U. 20 marzo 1967, n. 223).

- Attuazione delle variazioni da apportare alle liste elettorali di sezione da parte della Commissione Elettorale Circondariale, in conseguenza di errori materiali di scritturazione od omissioni di nomi di elettori regolarmente iscritti nelle liste elettorali generali (art. 40, comma 6, del T.U. 20 marzo 1967, n. 223).

SABATO 25 MAGGIO

GIORNO ANTECEDENTE QUELLO DELLA VOTAZIONE

- Inizio del divieto dei comizi, delle riunioni di propaganda e delle nuove affissioni di stampati, giornali murali, manifesti di propaganda (art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212).

ore 12:

- Scadenza del termine per la presentazione, alla Cancelleria del Tribunale di Aosta, dell'atto di designazione di un rappresentante di lista effettivo e di uno supplente, destinati ad assistere alle operazioni dell'Ufficio elettorale regionale (art. 12, comma 3, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3).

ore 16:

- Il Sindaco provvede alla consegna al Presidente del seggio del materiale occorrente per le operazioni e il funzionamento delle sezioni e per la votazione (art. 16, comma 1, della L. R. 3/1993).

- Insediamento dei seggi (art. 25, comma 1, della L. R. 3/1993).

- Autenticazione (apposizione della firma) e timbratura delle schede per la votazione (art. 27 della L. R. 3/1993).

- Presentazione al Presidente del seggio della designazione dei rappresentanti di lista, ove già non si fosse provveduto in precedenza (art. 12, comma 2, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3).

DOMENICA 26 MAGGIO

GIORNO DELLA VOTAZIONE

ore 7:

Ricostituzione del seggio:

- Eventuale presentazione al Presidente del seggio della designazione dei rappresentanti di lista, ove già non si fosse provveduto in precedenza (art. 12, comma 2, della L. R. 3/1993).

- Inizio delle operazioni di voto (art. 27, comma 9, della L. R. 3/1993).

ore 22:

- Chiusura della votazione (art. 27, comma 9, della L. R. 3/1993).

- Accertamento del numero dei votanti (art. 39, comma 1, della L. R. 3/1993).

- Completamento delle operazioni previste dall'art. 39 della L. R. 3/1993.

LUNEDÌ 27 MAGGIO

GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO DELLA VOTAZIONE

ore 8:

- Ricostituzione del seggio e inizio delle operazioni di spoglio dei voti, che devono essere ultimate entro le ore tredici (art. 40 della L. R. 3/1993).
- Operazioni di scrutinio (artt. 40, 41, 42, 43 della L. R. 3/1993).
- Completamento delle operazioni di chiusura dello scrutinio (artt. 44, 46, e 47 della L. R. 3/1993).

DA MARTEDÌ 28 MAGGIO

ore 8

L'Ufficio elettorale regionale presso il Tribunale riepiloga i voti delle sezioni e procede alla proclamazione degli eletti. Dell'avvenuta proclamazione il Presidente dell'Ufficio elettorale regionale presso il Tribunale invia attestato ai consiglieri regionali proclamati e ne dà immediata notizia alla segreteria del Consiglio regionale, nonché alla Presidenza della Regione (art. 52 della L. R. 3/1993).

Il comma 3 dell'art. 50 della L. R. 3/1993, dispone che in caso non si verificano le condizioni indicate al comma 2 dello stesso articolo, si proceda ad un turno di ballottaggio con le modalità di cui all'art. 50bis. L'art. 50 stabilisce che al turno di ballottaggio partecipino le due liste, o gruppi di liste, che hanno ottenuto le due maggiori cifre elettorali al primo turno, e che lo stesso deve effettuarsi nella seconda domenica successiva alla data della votazione e cioè domenica 9 giugno 2013.

TURNO DI BALLOTTAGGIO
ADEMPIMENTI DELL' UFFICIO ELETTORALE REGIONALE
PRESSO IL TRIBUNALE IN ORDINE
AL TURNO DI BALLOTTAGGIO.

Per gli adempimenti connessi allo svolgimento del turno di ballottaggio, l'Ufficio elettorale regionale comunicherà alla Presidenza della Regione il mancato raggiungimento delle condizioni di cui all'art. 50, comma 2, della L. R. 3/1993.

SABATO 8 GIUGNO

GIORNO ANTECEDENTE QUELLO DELLA VOTAZIONE PER IL TURNO DI BALLOTTAGGIO

ore 16:

Il Sindaco provvede alla consegna al Presidente del seggio del materiale occorrente per le operazioni e il funzionamento delle sezioni e per la votazione (art. 16, comma 1, della L. R. 3/1993).

Insediamiento dei seggi (art. 25, comma 1, della L. R. 3/1993).

Autenticazione (apposizione della firma) e timbratura delle schede per la votazione (art. 27 della L. R. 3/1993).

DOMENICA 9 GIUGNO

GIORNO DELLA VOTAZIONE PER IL TURNO DI BALLOTTAGGIO

ore 7:

Ricostituzione del seggio:

Inizio delle operazioni di voto (art. 27, comma 9, della L. R. 3/1993).

ore 22:

Chiusura della votazione (art. 27, comma 9, della L. R. 3/1993).

- Accertamento del numero dei votanti (art. 39, comma 1, della L. R. 3/1993).

- Completamento delle operazioni previste dall'art. 39 della L. R. 3/1993.

LUNEDÌ 10 GIUGNO

GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO DELLA VOTAZIONE PER IL TURNO DI BALLOTTAGGIO

ore 8:

- Ricostituzione del seggio e inizio delle operazioni di spoglio dei voti, che devono essere ultimate entro le ore tredici (art. 40 della L. R. 3/1993).
- Operazioni di scrutinio (artt. 40, 41, 42, 43 della L. R. 3/1993).
- Completamento delle operazioni di chiusura dello scrutinio (artt. 44, 46, 47 della L. R. 3/1993).

DA MARTEDÌ 11 GIUGNO

GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO DELLO SCRUTINIO DELLA VOTAZIONE PER IL TURNO DI BALLOTTAGGIO

Ore 8

L'Ufficio elettorale regionale presso il Tribunale riepiloga i voti delle sezioni e procede alla proclamazione degli eletti. Dell'avvenuta proclamazione il Presidente dell'Ufficio elettorale regionale presso il Tribunale invia attestato ai consiglieri regionali proclamati e ne dà immediata notizia alla segreteria del Consiglio regionale nonché alla Presidenza della Regione (art. 52 della L. R. 3/1993).